

Comune di Cremona

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

CONTRATTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI COMPONENTI E OPERE IN LEGNO DEGLI IMMOBILI ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI CREMONA, E RELATIVE PERTINENZE E MANUFATTI ACCESSORI, DESTINATI AI SERVIZI SCOLASTICI, CIMITERIALI E SPORTIVI, ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE, ALLE ATTIVITÀ E SERVIZI PUBBLICI, COMPRESI GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO. –OPERE DA FALEGNAME

(CIG _____)

Scrittura Privata

premesse

– che con determinazione n. 546 del 05/04/2019, in atti del Comune di Cremona, si è provveduto a concludere con la ditta FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. con sede legale in Cremona l'Accordo Quadro per i lavori in oggetto descritti, per un valore massimo dei lavori, al lordo del ribasso offerto, che potranno essere affidati nel corso dell'intera durata dell'Accordo Quadro, di € 147.000,00 più I.V.A. , nel rispetto di determinate condizioni;

– che con contratto Prot. 43303 sottoscritto in data 05/06/2019 è stato concluso con l'impresa FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

– che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi;

– che con determinazione n. _____ del _____ , in atti del Comune di Cremona, si

è provveduto ad affidare alla ditta FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. con sede legale in Cremona i lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del comune di cremona, e relative pertinenze e manufatti accessori, destinati ai servizi scolastici, cimiteriali e sportivi, alle attività istituzionali dell'ente, alle attività e servizi pubblici, compresi gli immobili concessi in uso. – opere da falegname per un importo netto di € 17.213,11 di cui € 16.213,11 per lavori e € 1.000,00 di oneri per la sicurezza;

– che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'Impresa FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L.;

– è stato acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune;

– visto il D.U.V.R.I e il Fascicolo informativo, in atti di questo Comune,

Tutto ciò premesso tra i signori

MARCO PAGLIARINI, nato a _____ il _____ (C.F. _____), che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) (di seguito Comune) nella sua qualità di Direttore ad Interim del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione;

NOME COGNOME, nato/a a _____ il _____ (C.F. _____), legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____, via _____ (C.F./P.I.V.A _____) (di seguito Ditta);

si conviene e si stipula quanto segue

Il Comune di Cremona affida alla Ditta i lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del comune di cremona, e relative pertinenze e manufatti accessori, destinati ai servizi scolastici, cimiteriali e sportivi, alle attività istituzionali dell'ente, alle attività e servizi pubblici, compresi gli

immobili concessi in uso. – opere da falegname con l'osservanza delle condizioni fissate nel presente atto e delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, nel contratto di Accordo Quadro Prot. 43303 sottoscritto in data 05/06/2019 tra le parti e con l'osservanza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro, nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il Comune di Cremona affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione delle opere così come individuate e descritte negli elaborati tecnici allegati alla determinazione n. 546 del 05/04/2019 che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati in quanto conservati dal Comune di Cremona e che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, conservati agli atti, anche se non materialmente allegati, i documenti della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nella somma di € 17.213,11 più I.V.A..

Il tempo utile complessivo per l'esecuzione dei lavori del presente contratto è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o dall'ordine impartito dalla D.L..

Nel caso in cui l'importo contrattuale non si dovesse raggiungere alla data della scadenza, la S.A. potrà prolungare il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Sono definiti per ogni singolo intervento, a discrezione della D.L., termini d'inizio, se non diversamente stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, e tempi d'esecuzione a seguito dell'emissione dei relativi ordini di lavoro.

Per quanto riguarda le penali si applica quanto previsto dall'art 3.2 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento avverrà in 2 soluzioni al raggiungimento del 50,00% dell'importo contrattuale, una volta accertata dalla D.L. la corretta e completa esecuzione delle opere.

Come previsto dall'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'appalto, sull'importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% da svincolare nei termini previsti dall'articolo sopra richiamato.

La regolare esecuzione dovrà essere certificata entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori acquisiti tutti i documenti e certificazioni previsti dalle normative e dagli elaborati allegati alla determinazione n. 368 del 19/03/2019.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta dichiara, per sé ed eventuali aventi causa, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

La ditta ha prodotto la polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, prevista dal contratto di accordo quadro e dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, la Ditta è obbligata a stipulare una polizza assicurativa da consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del presente contratto attuativo, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dei lavori e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva.

La polizza, stipulata nella forma C.A.R. assicura le opere oggetto del presente contratto attuativo e le opere esistenti per una somma corrispondente all'importo del presente

contratto attuativo. Il massimale per la Responsabilità Civile è pari ad euro 500.000,00.

In caso di inadempimento del contratto da parte dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento previa ingiunzione della D.L..

La ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

La ditta si impegna per sé e per eventuali aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta dichiara di avere preso visione di tali Codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sussistenza dei requisiti che hanno consentito la stipula del presente atto, ivi compresa la regolarità contributiva.

Cremona,

IL COMUNE DI CREMONA

LA DITTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".